

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DI PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LE SEDI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI VIA XX SETTEMBRE E VIA DEI NORMANNI.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

1) Domanda

Relativamente al lotto 2 così come definito nella Tabella nr. 1 del disciplinare "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti" - trattandosi di un'attività che per importo non raggiunge i limiti imposti per il sub-appalto e può essere espletata dal fornitore abituale all'uopo autorizzato, si chiede:

1) al fine di soddisfare quanto richiesto a pag. 19 (ultimo capoverso) e 20 del disciplinare si chiede se i criteri dei punti a) -b) -c) che il fornitore abituale deve possedere, devono essere dichiarati in sede di gara oppure saranno oggetto di successiva verifica?

2) per adempiere alla previsione di cui sopra è necessario inserire tra i documenti di gara il contratto in essere con il prestatore di servizi che sarà poi utilizzato anche nello svolgimento dell'appalto?

Risposta

Si precisa preliminarmente che la procedura è articolata in un unico lotto. La Tabella n. 1 individua le prestazioni oggetto dell'appalto, distinguendo tra prestazione principale e prestazioni secondarie, senza configurare alcuna suddivisione in lotti.

Come previsto al par. 9 del Disciplinare, l'aggiudicatario potrà eseguire le attività di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti mediante subappalto o tramite operatori terzi qualificati, nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. In tali casi, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti dai soggetti effettivamente incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il possesso delle necessarie iscrizioni costituisce condizione di esecuzione del contratto e dovrà essere garantito prima dell'avvio delle attività di gestione dei rifiuti. Al riguardo, il par. 5.4 del Capitolato Tecnico attribuisce all'Amministrazione la facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti in capo agli esecutori, richiedere la documentazione attestante le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, all'Albo degli Autotrasportatori e alle white list, nonché effettuare controlli sulle modalità di gestione dei rifiuti.

Resta fermo che gli eventuali contratti di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice già esistenti al momento della partecipazione dovranno essere dichiarati nella sezione dedicata di cui al punto 11 dell'Allegato 7 "Altre dichiarazioni". Inoltre, ai sensi del paragrafo 24 del Disciplinare, l'affidatario sarà tenuto a depositare, nei termini di cui al par. 23.1 del Disciplinare, i contratti di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui al citato art. 119, comma 3, lett. d), del Codice.

2) Domanda

Siamo a richiedere se il software di gestione delle chiamate e degli interventi è fornito dalla Stazione Appaltante oppure la fornitura è onere dell'aggiudicatario

Risposta

Come previsto al par. 3 del Capitolato Tecnico il Registro sanitario elettronico dovrà essere sviluppato e gestito dal Fornitore. In particolare, al predetto paragrafo è previsto che il Registro sanitario elettronico venga realizzato su una piattaforma web, dotata delle funzionalità di import/export dei dati e delle misure di sicurezza

richieste per il trattamento dei dati sanitari. Pertanto, la messa a disposizione della piattaforma informatica necessaria alla registrazione e gestione degli interventi effettuati presso i presidi sanitari è da intendersi a carico dell'aggiudicatario.

Resta fermo che, ai sensi del paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione metterà a disposizione i supporti informatici e telefonici essenziali presenti presso i locali utilizzati dal Fornitore.

3) Domanda

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si formula il seguente quesito:

Sul disciplinare di gara al punto dei requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesto che l'impresa partecipante abbia eseguito negli ultimi dieci anni per almeno 12 mesi in modo continuativo il servizio di primo soccorso presso un committente pubblico e privato con un n. di dipendenti pari o superiore a 500.

La sottoscritta impresa avendo eseguito il servizio di primo soccorso dal 2018 al 2021 presso l'Aeroporto della città in cui ha sede, e che il servizio è stato reso ad un numero pari o superiore a 500 se comprendiamo sia i dipendenti dell'aeroporto sia i passeggeri che gli accompagnatori, pertanto con la presente alla luce di quanto su esposto, si chiede se la scrivente società può partecipare alla gara in questione.

Risposta

Si ribadisce che, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, rileva esclusivamente il numero dei dipendenti del committente presso il quale il servizio è stato svolto e non il numero complessivo di utenti, passeggeri, visitatori, accompagnatori o altri soggetti che accedono alla struttura.

Pertanto, il requisito può considerarsi soddisfatto qualora il servizio di primo soccorso sia stato eseguito, nell'ambito di un unico contratto, per almeno 12 mesi continuativi, in favore di un committente pubblico o privato avente un numero di dipendenti pari o superiore a 500 unità.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Gianandrea Greco